

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 25 novembre 2024

In Aosta, il giorno venticinque (25) del mese di novembre dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Luciano CAVERI**

**Giulio GROSJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che l'Assessore Luciano CAVERI lascia la seduta alle ore 9.01' dopo l'approvazione della deliberazione n. 1541.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1506** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA ZOOIATRICA VETERINARIA E DI CONSULENZA ZOOTECNICA AZIENDALE PRESENTATI DA A.NA.BO.RA.VA. PER L'ANNO 2025, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA L.R. 17/2016. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e in particolare:

- l'articolo 9, comma 4, lettera a) ai sensi del quale, al fine di assicurare il mantenimento e la valorizzazione del settore zootecnico e delle relative produzioni, alle piccole e medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento possono essere concessi aiuti, anche per il tramite delle associazioni di allevatori, sotto forma di servizi agevolati, per le attività di assistenza zoiatrica veterinaria;
- l'articolo 12, ai sensi del quale possono essere concessi alle piccole e medie imprese (PMI), operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per consulenze relative ad almeno un obiettivo specifico di cui al regolamento (UE) 2021/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.

Richiama il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e successive modificazioni, che disciplina la concessione di tale tipologia di aiuti e il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 115, in data 12 febbraio 2024, recante l'approvazione di ulteriori condizioni per la concessione degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, 10quater, 11, 12, 12bis e 17, comma 1, lettera c), della l.r. 17/2016, esentati dalla procedura di notifica ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Precisa che:

- 1) gli aiuti alle PMI operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento per l'assistenza zoiatrica sono concessi, in attuazione dell'articolo 9, comma 5 della l.r. 17/2016, in regime di "de minimis" agricolo e che l'importo complessivo massimo degli aiuti in "de minimis" agricolo concedibile ad una impresa è quello stabilito dal regolamento (UE) n. 1408/2013 e successive modificazioni nell'arco del triennio di riferimento;
- 2) gli aiuti alle PMI operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento per la consulenza zootecnica aziendale sono concessi nell'ambito del regime di aiuti di cui all'articolo 12 della l.r. 17/2016, comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, l'aiuto non può superare il 100 per cento dei costi ammissibili fino ad un massimo di 25.000 euro per triennio per la consulenza fornita ad una singola impresa attiva nel settore della produzione agricola primaria;
- 3) la concessione degli aiuti in questione sarà registrata sull'applicativo "Concessioni" del portale SIAN, in ottemperanza alla normativa nazionale in materia di registrazione degli aiuti di Stato, e che per il tramite del medesimo applicativo, interconnesso al Registro nazionale degli aiuti (RNA), verranno acquisite le pertinenti visure, propedeutiche alla concessione degli aiuti.

Richiama il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale"), che all'articolo 26 "Obbligo di sorveglianza dell'autorità competente", paragrafo 3, prevede, ove possibile e opportuno, che

l'autorità competente si avvalga dei risultati ottenuti dalla sorveglianza condotta dagli operatori e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale.

Richiama il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”, che all'articolo 11, comma 2 stabilisce che “L'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazione aziendale, può incaricare più di un veterinario incaricato o aziendale, definendo formalmente i compiti assegnati a ciascuno, informandone l'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018”.

Rileva che, sin dall'anno 2002, l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana (A.Na.Bo.Ra.Va.) ha gestito i programmi integrati di assistenza zoiatrica veterinaria e riferisce che essa, in data 7 novembre 2024, ha presentato alla Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare del Dipartimento sanità e salute, con nota acquisita al protocollo regionale con n. 8557/SAN del 7 novembre 2024, un programma di assistenza zoiatrica veterinaria e un programma di consulenza zootecnica aziendale, che comprendono al loro interno un programma di assistenza zoiatrica, un programma di contrasto all'antibiotico-resistenza nella cura della mastite bovina, un programma di lotta alle parassitosi bovine, un programma sulla biodiversità e registrazione riproduzione animale e un programma veterinario aziendale, per l'anno 2025, prevedendo una spesa complessiva di euro 1.305.564,00, di cui 390.825,00 per il programma di Assistenza Zoiatrica Veterinaria ed euro 914.739,00 per il programma di Consulenza Zootecnica Aziendale.

Richiama il decreto 7 dicembre 2017 del Ministero della Salute “Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale”, che in premessa richiama alcune considerazioni, quali:

- la sorveglianza in sanità animale è un elemento chiave per il controllo delle malattie;
- per l'efficacia del sistema di sorveglianza realizzato dall'autorità competente è necessario acquisire dagli operatori del settore alimentare dati ed informazioni verificati sulla situazione epidemiologica e sullo stato sanitario degli animali detenuti negli stabilimenti posti sotto la loro responsabilità, anche al fine della categorizzazione del rischio e di un'efficace programmazione dei controlli.

Richiama il decreto 2 agosto 2022 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale”, istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, che, all'articolo 9, stabilisce che ClassyFarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna ed integrato nel portale nazionale della veterinaria [www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio.

Sulla base di quanto riportato dalla dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, espone le seguenti considerazioni:

- a) i veterinari aziendali svolgono un ruolo fondamentale nello studio delle malattie e rappresentano un collegamento importante tra gli operatori del settore e l'autorità competente;

- b) in attuazione delle relative disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429, il veterinario aziendale, di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 che lo individua come *“un medico veterinario, libero professionista, che opera professionalmente e con carattere di continuità, con un rapporto diretto con l’operatore, definito con atto formale”*, è il soggetto autorizzato ad immettere i dati e le informazioni relative agli stabilimenti presso cui svolge l’attività professionale nel sistema informativo per la epidemio-sorveglianza nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN), gestito dalle autorità competenti e che consentirà l’interscambio delle informazioni tra l’operatore del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorità competenti del settore veterinario;
- c) il veterinario aziendale attraverso il portale [www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it) potrà accedere a ClassyFarm al fine di effettuare l’elaborazione dei dati del controllo ufficiale e di quelli dell’autocontrollo per una categorizzazione standardizzata degli allevamenti in base al rischio;
- d) la categorizzazione del rischio degli allevamenti secondo regole uniformi e fondate consentirà alle autorità competenti una programmazione dei controlli efficace e mirata con risparmi evidenti per la pubblica amministrazione (in termini di risorse finanziarie ed umane) e riduzione degli oneri per gli operatori, conformi alla normativa vigente in termini di minor frequenza dei controlli a cui sono assoggettati;
- e) il veterinario aziendale e l’allevatore, su base volontaria per entrambe le parti, sottoscrivono la designazione del veterinario aziendale stesso mediante un apposito modulo (di cui all’allegato 3 del decreto), che dovrà essere comunicata sia all’Azienda USL, utilizzando l’apposita funzionalità predisposta nella Banca Dati Nazionale (BDN), sia all’Ordine dei Medici Veterinari;
- f) il programma di contrasto all’antibiotico-resistenza nella cura della mastite bovina presente all’interno del programma di assistenza zoiatrica veterinaria prevede la fornitura di farmaco mirato e disinfettanti mammari prescritti dal veterinario aziendale nell’ambito del programma di consulenza zootecnica aziendale e la fornitura di esami di laboratorio;
- g) il programma di contrasto all’antibiotico-resistenza nella cura della mastite bovina presente all’interno del programma di consulenza zoiatrica veterinaria prevede specifiche azioni di prevenzione, controllo e cura della malattia, che mirano a:
- favorire l’uso corretto del farmaco e contrastare l’antibiotico-resistenza;
  - diminuire il consumo di antibiotici in allevamento;
  - garantire supporto veterinario a tutte le aziende produttrici di latte della regione;
  - controllare e diminuire la presenza di *Staphilococcus aureus* nel latte;
  - aumentare il benessere animale e la sicurezza alimentare;
  - garantire la produttività del bestiame allevato;
- h) è necessario che, per quanto concerne il programma di contrasto all’antibiotico-resistenza nella cura della mastite bovina, debba essere definito un monitoraggio del programma stesso, prevedendo un report statistico e una relazione tecnico-scientifica comprendente i risultati raggiunti e l’efficacia stessa del programma, da fornire alla Struttura competente del Dipartimento sanità e salute entro il 28 febbraio 2026;
- i) è opportuno effettuare nell’ambito del suddetto programma di contrasto all’antibiotico-resistenza nella cura della mastite bovina, un monitoraggio del consumo dei farmaci di ogni allevamento per la raccolta di dati utili al fine di prevedere delle adeguate misure di prevenzione igienico-sanitarie e di contenimento dell’uso di antimicrobici;
- j) il veterinario aziendale dovrà produrre evidenza della presa in carico del problema mastitico segnalato attraverso la redazione di un verbale di intervento, predisposto da A.Na.Bo.Ra.Va., che dovrà contenere, per ogni allevamento controllato, informazioni su:
- indicazione del responsabile dell’allevamento presente;

- situazione rilevata;
  - istruzioni impartite;
  - coscienza del problema;
  - collaborazione dimostrata;
- k) è altresì necessario adottare opportune misure di prevenzione e contrasto all'utilizzo di cattive prassi per gli allevamenti che, avendo superato i limiti di carica batterica e/o di cellule somatiche previsti all'Allegato III, Sezione IX, Capitolo I, punto III, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (dal secondo mese di osservazione compreso), non risolvano le criticità rilevate mediante l'assolvimento delle prescrizioni dettate dai servizi veterinari e che tali allevamenti potranno anche essere esclusi, in caso di perdurante inadempienza, da ulteriori interventi di assistenza previsti dal programma mastite, che resteranno a completo carico dell'allevatore;
- l) nella prescrizione dei farmaci, i veterinari operatori faranno utilizzo della ricetta elettronica veterinaria, che consentirà un controllo efficace di farmacovigilanza da parte dell'autorità competente e un monitoraggio del consumo dei farmaci sopra citato;
- m) il controllo e l'ottimizzazione della razione alimentare, in funzione delle risorse foraggiere aziendali, per escludere squilibri e/o cause predisponenti la mastite bovina è fondamentale per prevenire le mastiti;
- n) al fine di garantire la tracciabilità delle genealogie e della correttezza dei dati anagrafici è opportuno fornire supporto tecnico ed organizzativo alle attività riproduttive intraprese sul territorio della regione e aumentare la biodiversità attraverso il calcolo immediato del livello di consanguineità dei riproduttori;
- o) sulla base della rendicontazione presentata dalla stessa A.Na.Bo.Ra.Va. in relazione agli obiettivi da perseguire, il dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha giudicato l'attività effettuata negli anni precedenti più che soddisfacente per i risultati raggiunti;
- p) è quindi opportuno, al fine di garantire il mantenimento e la valorizzazione del settore zootecnico e delle relative produzioni in una realtà montana e disagiata come quella regionale, proporre per l'anno 2025, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, due programmi distinti: un programma di assistenza zoiatrica veterinaria e un programma di consulenza zootecnica aziendale; nello specifico, il primo programma prevede la reperibilità di un veterinario per interventi a richiesta e a pagamento da parte dell'allevatore e la fornitura di farmaci, disinfettanti mammari, esami di laboratorio e antiparassitari, mentre il secondo programma prevede servizi di consulenza da parte di veterinari, agronomi e biologi, volti a soddisfare gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali in ambito di condizionalità nonché a incentivare le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, la produzione sostenibile di mangimi e il controllo dell'alimentazione degli animali dell'allevamento in base alle esigenze, l'aumento della biodiversità e lo sviluppo degli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche, anche al fine del mantenimento del benessere animale;
- q) il programma di *assistenza zoiatrica veterinaria*, ricomprensente anche un programma di contrasto all'antibiotico-resistenza nella cura della mastite bovina e un programma di lotta alle parassitosi bovine, è riconducibile all'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17;
- r) il programma di *consulenza zootecnica aziendale*, che comprende servizi di consulenze per il contrasto all'antibiotico-resistenza nella cura della mastite bovina, nonché per la lotta alle parassitosi bovine, sulla biodiversità e registrazione riproduzione animale e un programma veterinario aziendale, è riconducibile all'articolo 12, comma 1, lettere a), c) e i) e comma 2, lettere b) e d) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17.

Considera, inoltre, che la Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare ha espresso parere favorevole sulle finalità e congruità dei programmi presentati da A.Na.Bo.Ra.Va.;

Riferisce che in base al *programma di assistenza zoiatrica veterinaria* e al *programma di consulenza zootecnica aziendale*, che comprendono al loro interno un programma di assistenza zoiatrica, un programma di contrasto all'antibiotico-resistenza nella cura della mastite bovina, un programma di lotta alle parassitosi bovine, un programma sulla biodiversità e registrazione riproduzione animale e un programma veterinario aziendale, presentato da parte dell'A.Na.Bo.Ra.Va., la dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, ritiene congruo prevedere una spesa complessiva per l'anno 2025 pari a euro 1.305.564,00 di cui 390.825,00 per il programma di Assistenza Zoiatrica Veterinaria ed euro 914.739,00 per il programma di Consulenza Zootecnica Aziendale nonché approvare a favore dell'A.Na.Bo.Ra.Va., alla luce dei vari punti sopra riportati, il suddetto trasferimento per attuare e rendere operativi i programmi di assistenza zoiatrica veterinaria e di consulenza zootecnica aziendale per l'anno 2025.

Sottolinea che l'A.Na.Bo.Ra.Va., nell'ambito del programma di assistenza zoiatrica veterinaria e del programma di consulenza zootecnica aziendale, in qualità di associazione erogatrice di un servizio agevolato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a) e dell'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, ha anche il compito di elaborare, a consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare antecedente, l'elenco dei beneficiari del servizio, nonché l'entità degli aiuti stessi, sulla base della fruizione del servizio da parte delle imprese beneficiarie e di trasmetterlo alla competente Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, soggetto concedente gli aiuti previsti dai due programmi in regime di "de minimis" agricolo e di esenzione.

Precisa che i beneficiari coinvolti dai programmi di assistenza zoiatrica veterinaria e consulenza zootecnica aziendale saranno tenuti a presentare, per il tramite di A.Na.Bo.Ra.Va., presso la struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali apposita domanda di concessione di aiuto unitamente alla dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la natura dell'impresa (controllata o non controllata) e gli eventuali aiuti percepiti in caso di fusioni/acquisizioni o scissioni dell'impresa.

Considera che le diagnosi cliniche effettuate nel corso delle visite medico veterinarie di routine verranno registrate attraverso la ricetta elettronica veterinaria per costituire un database da utilizzare a livello statistico-epidemiologico e da rendere disponibile alla struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

Ritiene, su conforme parere della dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, di impegnare l'A.Na.Bo.Ra.Va. al raggiungimento degli obiettivi del programma e di prevedere una verifica finale nel mese di febbraio 2026 da parte della struttura competente del Dipartimento sanità e salute, assieme ad A.Na.Bo.Ra.Va. stessa.

#### LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);

ritenuto di aderire alla proposta di procedere a favore dell'A.Na.Bo.Ra.Va. il trasferimento in oggetto per attuare e rendere operativi i programmi presentati di assistenza zoiatrica veterinaria e di consulenza zootecnica aziendale, che comprendono al loro interno un programma di assistenza zoiatrica, un programma di contrasto all'antibiotico-resistenza nella cura della mastite bovina, un programma di lotta alle parassitosi bovine, un programma sulla biodiversità e registrazione riproduzione animale e un programma veterinario aziendale, per l'anno 2025;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

considerato che la dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 nell'ambito del programma n. 16.001 (*Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare*), attribuisce alla propria Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciatoo dalla Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato sanità salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2025, ai sensi rispettivamente dell'articolo 9 e dell'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 "*Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*", i programmi di assistenza zoiatrica veterinaria e il programma di consulenza zootecnica aziendale, presentati dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana (A.Na.Bo.Ra.Va.), sita nel comune di Gressan, frazione Favret 5, (Codice Fiscale 00464720077 e codice creditore 44983) e depositati presso la Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare del Dipartimento sanità e salute, per una spesa complessiva massima pari a euro 1.305.564,00, di cui euro 390.825,00 per il programma di Assistenza Zoiatrica Veterinaria ed euro 914.739,00 per il programma di Consulenza Zootecnica Aziendale;
- 2) di approvare, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a) e dell'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, all'A.Na.Bo.Ra.Va. il trasferimento per l'importo di cui al punto 1 per attuare e rendere operativo per l'anno 2025 i programmi di assistenza zoiatrica veterinaria e il programma di consulenza zootecnica aziendale;
- 3) di precisare che gli aiuti relativi ai programmi di assistenza zoiatrica veterinaria di consulenza zootecnica aziendale, di cui al punto 2, saranno erogati rispettivamente in regime di aiuti "*de minimis*" agricolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 e in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472;

- 4) di stabilire che i beneficiari coinvolti dai programmi di assistenza zoiatrica veterinaria e di consulenza zootecnica aziendale presentino, per il tramite di A.Na.Bo.Ra.Va., presso la struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, apposita domanda di concessione di aiuto unitamente alla dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la natura dell'impresa (controllata o non controllata) e gli eventuali aiuti percepiti in caso di fusioni/acquisizioni o scissioni dell'impresa;
- 5) di stabilire che A.Na.Bo.Ra.Va., in qualità di associazione erogatrice di un servizio agevolato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a) e dell'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, fornisca alla Struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ente concedente gli aiuti, l'elenco dei beneficiari del servizio agevolato, nonché l'entità degli aiuti stessi, sulla base della fruizione del servizio medesimo;
- 6) di fornire le seguenti indicazioni relative al programma di contrasto all'antimicrobico-resistenza nella cura della mastite bovina, prevedendo specifiche azioni di prevenzione, controllo e cura della malattia, che mirano a:
  - favorire l'uso corretto del farmaco e contrastare l'antibiotico-resistenza;
  - diminuire il consumo di antibiotici in allevamento;
  - garantire supporto veterinario a tutte le aziende produttrici di latte della regione;
  - controllare e diminuire la presenza di *Staphylococcus aureus* nel latte;
  - aumentare il benessere animale e la sicurezza alimentare;
  - garantire la produttività del bestiame allevato;
- 7) di stabilire che l'A.Na.Bo.Ra.Va., per quanto concerne il programma di contrasto all'antibiotico-resistenza nella cura della mastite bovina, definisca un monitoraggio del programma stesso, prevedendo un report statistico e una relazione tecnico-scientifica comprendente i risultati raggiunti e l'efficacia stessa del programma, da fornire alla Struttura competente del Dipartimento sanità e salute entro il 28 febbraio 2026;
- 8) di stabilire che, all'interno del programma di contrasto all'antibiotico-resistenza nella cura della mastite bovina, sia effettuato un monitoraggio del consumo di farmaci in ogni allevamento per la raccolta di dati utili al fine di prevedere delle adeguate misure di prevenzione igienico-sanitarie e di contenimento dell'uso di antimicrobici;
- 9) di stabilire che il veterinario fornisca evidenza della presa in carico del problema mastitico segnalato attraverso la redazione di un verbale di intervento, predisposto da A.Na.Bo.Ra.Va., che dovrà contenere, per ogni allevamento controllato, informazioni su:
  - indicazione del responsabile dell'allevamento presente;
  - situazione rilevata;
  - istruzioni impartite;
  - coscienza del problema;
  - collaborazione dimostrata;
- 10) di stabilire altresì di adottare opportune misure di prevenzione e contrasto all'utilizzo di cattive prassi per gli allevamenti che, avendo superato i limiti di carica batterica e/o di cellule somatiche previsti all'Allegato III, Sezione IX, Capitolo I, punto III, del Regolamento (CE) n. 853/2004 (dal secondo mese di osservazione compreso), non risolvano le criticità rilevate mediante l'assolvimento delle prescrizioni dettate dai servizi veterinari; tali allevamenti, inoltre, potranno anche essere esclusi, in caso di perdurante



inadempienza, da ulteriori interventi di assistenza previsti dal programma mastite, che resteranno a completo carico dell'allevatore;

- 11) di prevedere, da parte dei veterinari aziendali, l'utilizzo della ricetta elettronica veterinaria per la prescrizione dei farmaci al fine di consentire un controllo efficace di farmacovigilanza da parte dell'autorità competente, di effettuare il monitoraggio del consumo dei farmaci di ogni allevamento e le registrazioni delle diagnosi cliniche, per costituire un database da utilizzare a livello statistico-epidemiologico e da rendere disponibile alla Struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
- 12) di stabilire che sia designata su base volontaria e con un rapporto diretto tra allevatore e veterinario, sottoscritto con atto formale, la figura del veterinario aziendale come definito dal Decreto 7 dicembre 2017 del Ministero della Salute, cioè come *“un medico veterinario, libero professionista, che opera professionalmente e con carattere di continuità, con un rapporto diretto con l'operatore, definito con atto formale”*;
- 13) di stabilire che il veterinario aziendale è indicato quale soggetto autorizzato ad immettere i dati e le informazioni relative agli stabilimenti presso cui svolge l'attività professionale nel sistema informativo per la epidemio-sorveglianza nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN), gestito dalle autorità competenti, e che consentirà l'interscambio delle informazioni tra l'operatore del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorità competenti del settore veterinario;
- 14) di stabilire che il trasferimento per l'attuazione dei programmi di cui ai punti 1) e 2) venga corrisposto come di seguito riportato:
  - euro 391.669,20 quale primo acconto per lo svolgimento delle suddette attività relative al programma 2025, all'avvio del programma, a valere sull'esercizio finanziario 2025;
  - euro 391.669,20 quale secondo acconto per lo svolgimento delle suddette attività relative al programma 2025, dietro specifica richiesta e presentazione dello stato di avanzamento, entro il 30 giugno 2025 a valere sull'esercizio finanziario 2025;
  - euro 391.669,20 quale terzo acconto per lo svolgimento delle suddette attività relative al programma 2025, dietro specifica richiesta e presentazione dello stato di avanzamento, entro il 31 ottobre 2025, a valere sull'esercizio finanziario 2025;
  - euro 130.556,40 quale saldo per le attività inerenti al programma 2025, a seguito della presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute, a valere sull'esercizio finanziario 2026,precisando che le modalità di rendicontazione saranno definite con successivo provvedimento del dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare;
- 15) di approvare la spesa per un importo pari a euro 1.305.564,00 (unmilionetrecentocinquemilacinquecentosessantaquattro/00), di cui 390.825,00 per il programma di Assistenza Zoiatrica Veterinaria ed euro 914.739,00 per il programma di Consulenza Zootecnica Aziendale, prenotandola sul capitolo U0022055 *“Trasferimenti correnti all'Associazione nazionale allevatori bovini di razza valdostana (ANABORAVA) per l'assistenza zoiatrica veterinaria alle aziende zootecniche (servizi agevolati) e per servizi di consulenza zootecnica aziendale”* del bilancio finanziario gestionale regionale per il triennio 2024/2026, di competenza della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:
  - euro 1.175.007,60 (unmilione centosettantacinquemilasette/60) per l'esercizio finanziario 2025;

- euro 130.556,40 (centotrentamila cinquecentocinquantesi/40) per l'esercizio finanziario 2026;
- 16) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'individuazione dei beneficiari del servizio e l'attestazione dell'avvenuta interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato per l'acquisizione delle visure richieste dalla vigente normativa (visura aiuti e visura *de minimis* per gli aiuti gestiti in *de minimis* agricolo, nonché visure aiuti e visura Deggendorf per gli aiuti in esenzione) nonché dell'avvenuta registrazione degli aiuti (controvalore del servizio agevolato usufruito) nell'applicativo "Concessioni" del portale SIAN;
  - 17) di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della competente Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, all'A.Na.Bo.Ra.Va., al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, al Direttore della S.C. della Valle d'Aosta con annesso CERMAS dello stesso IZS, all'Assessore all'Agricoltura e Risorse Naturali e all'Associazione Regionale Allevatori Valdostani (AREV);
  - 18) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sezione Sanità.